

COLLEGIO FEMMINILE

sotto titolo

DEL SS. CUOR DI GESU'

(Collegio Spirito Santo)

in ACIREALE

STATUTO ORGANICO

31/12/1872

STATUTO ORGANICO

del COLLEGIO FEMMINILE sotto Titolo DEL SS. CUOR DI GESU'

in ACIREALE

VITTORIO EMANUELE SECONDO

per la Grazia di Dio e per volontà della Nazione

R E D ' I T A L I A

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto lo Statuto Organico del Collegio femminile detto del Santissimo Cuor di Gesù in Acireale presentato alla Nostra approvazione dalla relativa Commissione amministrativa;

Vista la relativa deliberazione della Deputazione Provinciale;

Viste le tavole di fondazione del Collegio;

Vista la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose in forza della quale furono pure aboliti i due Conventi dei Padri Domenicani e dei Minori osservanti di S. Francesco di Acireale, i cui Superiori doveano concorrere all'elezione degli Amministratori del predetto Collegio.

Vista la legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

- Art. 1 -

E' approvato, e sarà munito del Visto Ministeriale lo Statu=

to Organico del Collegio femminile detto del Santissimo Cuor
di Gesi in Acireale nella provincia di Catania in data del
31 Dicembre 1872, composto di ventitrè articoli.

- Art. 2 -

Il Nostro Ministreo dell'Interno proponente è incaricato del-
la esecuzione del presente Decreto.

Dato a Napoli addì 28 Febbraio 1873.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controsegnato - G.Lanza

Per copia conforme

pel Direttore Capo della 4.ta Divisione

Il Capo Sezione

G.Casanova

per copia conforme

Il Segretario ff.della Deputaz.Prov.di Catania.

Divisione Opere Pie

Vincenzo Giuffrida

A

C A - P O P R I M O

Origine, sede, scopo, e redditi.

Articolo 1.º

Il Collegio del SS.mo Cuore di Gesù che ha sede nel Comune di Acireale, fondato dalla su Signora Barbara Continella e Calli per il suo testamento del 17 Marzo 1804 presso Notar Giovanni Antonio Mertoli, si regge secondo le norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862 e del relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno.

Articolo 2.º

Esso ha per iscopo il ricovero e mantenimento delle ragazze orfane e povere o solamente povere nate legittime da genitori Acitani del Comune della età non minore di anni tre e mesi sei, e non maggiore di anni sette, con dover sempre escludere le ragazze scorrette o viziate, per esservi educate nella morale e civiltà, nei lavori donneschi, cioè tessuti; costura, disegno, ricami ed altro, non che nella prima lettura e scrittura, ed aritmetica.

Salva ad estendere la detta istruzione secondochè miglioreranno le rendite dell'Opera.

Articolo 3.º

Le dette ragazze saranno ricevute previa le devite giustificazioni coi relativi documenti della loro età, povertà, filiazione legittima, domicilio e seguita vaccinazione, che i Deputati

ti riuniti esamineranno per l'ammissione.

Articolo 4.º

Nella recezione delle ragazze saranno in concorrenza preferite: 1.º quelle che in parità di tutt'altri requisiti trovansi orfani di ambo i genitori; 2.º le orfane di uno fra i genitori; 3.º tutt'altre ragazze povere che non manchino però degli altri prescritti requisiti.

Articolo 5.º

Le alunne state ammesse nel Reclusorio, ne dovranno uscire dopo compiuta la età di anni 18.

Non vi si potranno d'ora innanzi fare più religione, nè emettervisi voti monastici, stante il divieto delle leggi vigenti.

Il presente articolo non è applicabile a quelle recluse che dimorano attualmente nello Istituto in età eccedente gli anni 18; le quali vi rimarranno fino a che non sia per esse provveduto ad altro collocamento, e salve ancora quelle recluse che possano riputarsi necessarie alla istruzione ed educazione delle ragazze.

Articolo 6.º

Ciascuna ragazza al termine di ciascun anno conseguirà una rata del prodotto del suo lavoro, che non potrà esser minore della metà salvo alla Commissione di poterla accrescere secon-

do la maggiore alacrità o merito da ricompensare.

Articolo 7.º

In ogni anno sarà attribuita la somma di £.127,50 a titolo di maritaggio ad una delle donzelle dello Istituto che vorranno andare a marito, e che avranno compiuta la età di anni 18, con dover preferire quella che avrà dimorato nello Stabilimento, e nel caso di uguale dimora, quella che prima ha compiuto gli anni 18, e in parità di tali condizioni, sarà preferita una da sorteggiarsi fra le concorrenti di uguali requisiti.

La detta donzella conseguirà la detta somma tostochè si sarà legittimamente sposata.

Articolo 8.º

I mezzi con cui l'opera provvede al suo scopo consistono in Rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico, canoni e censi bul-
lali.

CAPO SECONDOAMMINISTRAZIONEArticolo 9.º

Lo Istituto è amministrato da tre Deputati amministratori, due dei quali saranno laici, e l'altro ecclesiastico, i quali in corpo piglieranno il nome di Commissione amministrativa. I detti tre Deputati dovranno essere nati ed oriundi di questa Città.

Articolo 10.º

Uno dei detti tre Deputati sarà il Presidente della Commissione, la quale ne farà in ogni anno la elezione dal suo seno, confermerà il precedente.

Articolo 11.º

La durata in Ufficio dei Deputati sarà a vita; ed ove taluno di essi ne decederà per morte od altra causa, sarà fatta la elezione del novello dai Deputati superstiti di unita al Vicario Foraneo del Comune, dal Sindaco e dal Presidente della Congregazione di Carità, infra otto giorni dalla morte o cessazione del membro mancato, e con votazione segreta.

Articolo 12.º

Non potranno assumere l'ufficio, e ne decaderanno quando lo avessero assunto quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione o che abbiano lite vertente colla Commissione.

Articoli 13.º

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente membri della Commissione.

Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano, a pari anzianità il più giovani, il nuovo eletto da quello che siede in ufficio, in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che risuscì nel primo scrutinio con maggior Numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutini seguenti, a parità di voti si intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Articolo 14.º

Il Presidente:

- 1º- Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congrega; ne presiede e dirige la adunanza.
- 2º- Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, quando non sia peculiarmente affidato lo incarico ad alcuno degli amministratori.
- 3º- Dirige la corrispondenza ufficiale ch'ei sottoscrive, e sor-

veglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari.

4°- Provvede all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziato nel bilancio coll'emissione dei mandati relativi.

5°- Procede alle verificazioni ordinarie ed straordinarie di cassa in presenza del tesoriere facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Commissione.

6°- Vigila che esso tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art.22 del Regolamento 27 Novembre 1872.

7°- Rappresenta in giudizio la Commissione e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati.

8°- Sospende in caso di urgenza gli impiegati riferendone alla Commissione.

9°- Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto la Commissione stessa.

Articolo 15.°

Nei casi di mancanza, assenza ed impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggior Numero di voti; ed in caso di parità di voti, dal maggiore di età.

Articolo 16.°

La Commissione si riunirà dentro la Sacristia della Chiesa del Collegio ordinariamente una volta per ogni mese, ed extraordina-

riamente ove il bisogno lo esigesse sempre in quel giorno ed ora che saranno indicati dal Presidente per invito scritto, colla indicazione degli affari a trattarsi.

Articolo 17.º

Nelle riunioni interverranno almeno due Deputati coll'assistenza del Segretario Contabile.

Le deliberazioni avranno quindi per lo meno due voti uniformi, ed in tal caso sarà fatta menzione nel Verbale del dissenso o del non intervento del terzo Deputato.

Articolo 18.º

I verbali saranno firmati dagli intervenuti e dal Segretario Contabile, ed avranno vigore dopo la approvazione dell'autorità tutoria; nei casi dove è richiesta dalla Legge.

Articolo 19.º

Nel condurre l'amministrazione dovrà la Commissione attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno. Sono quindi subì obblighi principali:

- 1.º - Formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati.
- 2.º - Tenere in continua evidenza le attività e passività

della Opera Pia.

- 3.° - Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.
- 4.° - Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti e contratti e deliberazioni soggetti all'approvazione di questa.
- 5.° - Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo Pretorio del Comune ed accompagnandoli da tutti gli allegati e schiarimenti che possano interessare chiunque voglia esaminarli.
- 6.° - Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale-economico e direttivo, sull'andamento simile alla fonazione, nonchè sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, ed altre simili particolarità.
- 7.° - Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli ecc.; per lo accrescimento delle entrate; per la possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese, per la conversione in rendita del Debito Pubblico consolidato, o in altro migliore impiego degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per la rivendicazione di giusti diritti, per l'avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive ecc.ecc.
- 8.° - Prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gli inventari, facendovi compilare gli Stati di variazione, e trasmetterli tosto all'Autorità Governativa come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.

CAPO TERZOImpiegatiArticolo 20.º

Il personale degli impiegati addetti all'Istituto consiste
cioè:

Un Segretario Contabile;

Un Tesoriere;

Un Cappellano;

Una Superiora direttrice l'ordine interno del Collegio.

Numero quattro Maestre, cioè due per arti donnesche,
una di lettura, scrittura ed aritmetica ed altra di dottrina
Crisitana ed educazione morale e civile, quali maestre per
insegnamento letterario dovranno essere munite della patante,
come per legge.

Articolo 21.º

La elezione di detti impiegati come la loro sospensione, o
licenziamento appartengono alla Commissione.

Articolo 22.º

Il numero, e lo stipendio degli impiegati non potranno acere=

scersi senza l'approvazione della autorità tutoria.

Articolo 25.°

Il tesoriere dovrà prestare cauzione nei termini e modi che verranno specificati nel regolamento di Amministrazione di servizio interno, nel quale saranno anche additati gli obblighi di tutti gli altri impiegati.

Aci reale li 31 dicembre 1872.

LA COMMISSIONE

Can. Cherubino Fiorini

S. Fichera Nicolosi

Barone Agostino Pennisi

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto in relazione al Regio Decreto in data 28 febbraio 1873 che approva il presente Statuto.

Pel Ministro

Firmato: Cavallini

per Còpia Conforme -il Segretario ff. della Deputaz. Prov. le
di Catania - Ramo Opere Pie - Vincenzo Giuffrida.